



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

ATTO N. DEL 555

Torino, 25/06/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessore Marco Alessandro GIUSTA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Antonino IARIA

Maria LAPIETRA

Alberto UNIA

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Roberto FINARDI - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: NAZIONALE ITALIANA DELL'AMICIZIA. FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA - VIA DEGLI ULIVI 11. PARERE AI SENSI DEL C. 7 ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUL LIMITE DI IMMISSIONE SONORA DIFFORME DA QUANTO E' STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) ed alla successiva Legge della Regione Piemonte n. 52 del 2000, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela

dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

L'art. 14, comma 1 e comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevede che il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito possa essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Visto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;

con istanza del 18 giugno 2021, pervenuta in data 18 giugno 2021, n. prot. 5235 del 21 giugno 2021 e successiva integrazione prot. n. 5271 del 21 giugno 2021, l'associazione "Nazionale Italiana dell'Amicizia", con sede in Torino – Corso Vinzaglio 23, nella persona del Presidente pro tempore sig. Rosario Arundine, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzata al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con orari difformi da quanto stabilito nel predetto Regolamento, dal momento che lo svolgimento della manifestazione si protrae oltre le ore 24.00, fino alle ore 01.00 del giorno 27 giugno 2021 relativamente alla realizzazione della manifestazione:

"FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA" – via degli Ulivi 11 – dalle ore 10.00 del 26 giugno alle ore 01.00 del 27 giugno 2021 e dalle ore 10.00 alle ore 23.59 del 27 giugno 2021;

La predetta richiesta è motivata dal fatto che la manifestazione "FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA", nasce per consentire ai residenti di Falchera di essere coinvolti in un progetto di inclusione sociale attraverso le attività sportive che l'associazione promuoverà nell'area nei prossimi anni. Sport e inclusione sociale in una serata di musica per riportare Falchera ad essere un grande quartiere solidale. La manifestazione prevede l'esibizione di una tribute band che ha condiviso lo scopo benefico del progetto, con una scaletta musicale ricca di canzoni che si prolungano sino in tarda serata.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;

Visto il Regolamento Comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora della manifestazione denominata **FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA**, pure nelle premesse richiamata, in programma;
2. di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del presente provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) dalle ore 10.00 del 26 giugno alle ore 01.00 del 27 giugno 2021 e dalle ore 10.00 alle ore 23.59 del 27 giugno 2021;
3. di dare incarico al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali della Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista l'imminenza dell'evento, per consentire al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali di provvedere al rilascio della successiva istanza di autorizzazione in deroga al suono.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Gaetano Noe' per Enrico Gallo

L'ASSESSORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Marco Alessandro Giusta

Firmato digitalmente
Mario Spoto